



COPIA

DELIBERAZIONE N.12

Codice Ente

Codice materia

251658240

COMUNE DI VERDELLO**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Adunanza di Prima convocazione seduta**

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DELLA TASSA RIFIUTI "TARI" PER IL PERIODO 2026-2029, REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI ARERA E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei addì ventotto del mese luglio alle ore 20:30, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

		Presenti/Assenti
Fabio Mossali	SINDACO	Presente
Livia Mossali	CONSIGLIERE-ASS.RE	Presente
MARIANNA LIMONTA	CONSIGLIERE-ASS.RE	Assente
GERARDO FIERRO	CONSIGLIERE	Presente
MATTEO RANDACCIO	CONSIGLIERE	Presente
Francesco Pierotti	CONSIGLIERE-ASS.RE	Presente
ENRICO CERUTI	CONSIGLIERE	Assente
CLIO MOSSALI	CONSIGLIERE	Presente
MARIA RIEMMA	CONSIGLIERE	Presente
LUCIANO ALBANI	CONSIGLIERE	Presente
DONATELLA PEZZOLI	CONSIGLIERE	Assente
LUCA AMADEI	CONSIGLIERE	Presente
CLAUDIA CONTI	CONSIGLIERE	Presente
		Presenti 10 Assenti 3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARCO GIUSEPPE AGRO' il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi il Sig. Fabio Mossali (il SINDACO) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 30.06.2021 e modificato di Consiglio Comunale con deliberazioni n. 41 in data 26.11.2024 il quale all'articolo 11 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’* (lett. f);
 - o “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);
 - o “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*” (lett. i);

RILEVATO che:

- l'Autorità anzidetta con Deliberazione 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/Rif ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2026-2029, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti da applicarsi nel terzo periodo di regolazione (MTR-3);
- il suddetto Metodo, che aggiorna MTR ed MTR-2, prevede la predisposizione del PEF dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il terzo periodo regolatorio 2026-2029, da aggiornare con cadenza biennale per gli anni 2028 e 2029 sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento;
- l'Autorità anzidetta con Determinazione 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della Deliberazione n. 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamenti e ulteriori precisazioni operative;

RICHIAMATI i seguenti atti assunti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- Deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 avente ad oggetto “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- Deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31.10.2019 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- Deliberazione n. 57/2020/R/RIF del 03.03.2020 avente ad oggetto “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;
- Determinazione n. 02/DRIF/2020 del 27.03.2020 avente ad oggetto “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/Rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;
- Deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020 avente ad oggetto “Adozione misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19”;
- Deliberazione n. 238/2020/R/RIF del 23.06.2020 avente ad oggetto “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilabili, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;
- Deliberazione n. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020 avente ad oggetto “ Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”;
- Deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30.03.2021 avente ad oggetto “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 avente ad oggetto “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- Determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- Deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03.08.2023 avente ad oggetto “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- Deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 avente ad oggetto “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- Determinazione n. 1/DTAC/2023 del 06.11.2023 avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;
- la Determinazione 13 aprile 2026, n. 1/DTAC/2026 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento ai sensi delle Deliberazioni 397/2025/R/Rif e 480/2025/R/Rif”;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 22.03.2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

VISTO l'art. 7 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF che, al comma 1, dispone che *"... Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026 ..."* e che, al successivo comma 3, prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 ..."*;

DATO ATTO che in forza dei richiamati provvedimenti dell'ARERA risulta necessario procedere alla Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) della tassa rifiuti "TARI" per il terzo periodo regolatorio 2026-2029", quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale 2026-2029 occorre utilizzare il tool allegato alla sopra citata Determinazione di ARERA n. 1/DTAC/2025.

RIBADITO che la sopra richiamata Determinazione di ARERA n. 1/DTAC/2025 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione n. 397/2025/R/rif (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029.

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF è ora disciplinata dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/r/rif il quale nel disciplinare la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti prevede che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale deve assicurare nel procedimento di validazione adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

DATO ATTO che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Verdello non è definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO quindi che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7.1, 7.3 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF in data 31.03.2026 Prot. n 3520 e in data 30.06.2026 prot. 6814 è stato trasmesso dal soggetto gestore il Piano Economico Finanziario per il periodo 2026 -2029, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

- a) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

RILEVATO che con i dati del PEF “grezzo” del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l’utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il Piano Economico Finanziario PEF TARI 2026-2029 dell’ambito Comune di Verdello;

RICORDATO che nella Regione Lombardia i Comuni svolgono le funzioni di Ente territorialmente competente e pertanto sono ad essi ascritti i compiti di validazione di cui all’articolo 30 dell’allegato A della delibera ARERA n. 397/2025;

DATO ATTO che ai sensi del sopra citato articolo 30 dell’Allegato A della delibera Arera n. 397/2025, l’attività di validazione a carico del Comune viene effettuata da un soggetto terzo in coerenza con l’articolo 29 ed in particolare sulle seguenti verifiche:

- della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- del rispetto della metodologia prevista dal provvedimento sopra citato per la determinazione dei costi riconosciuti;
- del rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore;

ed è stata a tal fine incaricato lo studio del Dott. Montevecchio Fabio, Dottore Commercialista e Revisore Legale.

VISTI l’allegato piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.

PRESO ATTO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nell’allegato piano economico finanziario (P.E.F.) per gli anni 2026-2029, predisposto secondo quanto previsto dal metodo MTR-3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF Allegato A, sulla base degli schemi tipo approvati con determina ARERA n. 1/2025.

VISTA la seguente documentazione costituente il Piano Economico Finanziario PEF del servizio di gestione dei rifiuti – periodo regolatorio 2026-2029, redatta secondo gli schemi approvati con determinazione Arera n. 1/DTAC/2025:

- Allegato 1 Tool di calcolo del PEF - ETC- VERDELLO Tool di calcolo MTR-3_2026-2029;
- Allegato 2 Relazione di accompagnamento 2026-2029 VERDELLO – ETC ;
- Allegato 3 Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal soggetto gestore;
- Allegato 4 Dichiarazione di Veridicità Comuni sottoscritta la legale rappresentante del Comune di Verdello;
- Allegato 5 Relazione di validazione del PEF RIFIUTI 2026-2029 COMUNE DI VERDELLO;

RIBADITO che il Comune di Verdello ha provveduto alla attività di validazione attraverso incarico allo studio del Dott. Montevecchio Fabio, Dottore Commercialista e Revisore Legale, soggetto dotato di adeguati profili di competenza e terzietà rispetto al gestore del servizio, e la stessa validazione conclude con esito positivo la verifica effettuata dei seguenti aspetti, giusto il coordinato disposto di cui all'art. 29 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 30 (Elaborazione del PEF) MTR – 3 dell'allegato A della delibera ARERA n. 397/2025:

- coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF con riferimento ai dati contabili del gestore;
- rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- equilibrio economico finanziario della gestione;

come risulta dalla Relazione per la validazione del Piano Economico Finanziario rifiuti 2026–2029 del Comune di Verdello redatta il 09 luglio 2026 dallo studio del Dott. Montevecchio Fabio, allegata al presente atto (Allegato 5);

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario PEF TARI per l'anno 2026, ammonta ad € **789.235,00** al lordo delle detrazioni previste per il MIUR e le altre detrazioni;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all'art. 4.5 della Determinazione 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025 così quantificate:

- 1) € 6.299,00 contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali

DATO ATTO quindi che la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l'anno 2026 viene complessivamente quantificata in € **782.936,00**;

RICHIAMATE “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni” del 28 gennaio 2026 nelle quali, da un lato, si dà atto che “... Il nuovo MTR-3 prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 6 dell'Allegato A), per la determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio Ka (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il

raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ...", e, dall'altro, si conferma "... in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...", e si prevede, altresì che, "... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...".

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

DATO ATTO quindi che in applicazione delle *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013"*, pubblicate in data 28 gennaio 2026 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2026 relativamente al Comune di Verdello è complessivamente pari ad € 784.214,65 (Allegato 7);

EVIDENZIATO che l'importo complessivo del Piano Finanziario TARI 2026 risulta inferiore all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinati;

DATO quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2026 complessivamente pari ad **€ 782.936,00**, in coerenza con la previsione di cui all'art. 7 dell'allegato A) alla Deliberazione di Arera n. 397/2025/R/rif,

RILEVATO che il Comune di Verdello applica il prelievo sui rifiuti di natura tributaria, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 della citata Legge n. 147/2013 prevede che *"il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;*

ATTESO che l'articolo 7 del MTR-3 stabilisce che fino alla decorrenza della disciplina introdotta con la deliberazione 396/2025/R/RIF, a carico dell'utenza finale - a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e da quelle relative alle componenti di costo fisso - sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche in continuità con i criteri di cui alla

normativa previgente ed i corrispettivi in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99.

DATO ATTO che per la gestione della TARI occorre quindi tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge 147/2013 e s.m.i. nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF,- predisposto secondo il metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati economici per tutto il terzo periodo regolatorio- assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. 158/1999;

PRESO ATTO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nell'allegato piano economico finanziario (P.E.F.) per gli anni 2026-2029, predisposto secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), sulla base degli schemi tipo approvati con determina ARERA n. 1/2025.

RICHIAMATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs n. 152/2006.

RILEVATO che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99.

TENUTO CONTO che:

- l'istituzione della tariffa puntuale risponde all'esigenza di determinare un'entrata commisurata all'effettivo conferimento del rifiuto, in conformità al principio comunitario "chi inquina paga" e che il criterio comunitario, a cui comunque occorre attenersi, è teso alla tutela ambientale, stante le problematiche legate all'smaltimento dei rifiuti;
- a livello mondiale, è ormai assodato che la strategia più efficace per conseguire i migliori risultati, tesi a contrastare l'inquinamento generato dai rifiuti e creare le migliori sinergie positive tra prevenzione e riciclaggio, è l'applicazione della tariffazione puntuale;
- il Comune di Verdello ha avviato il servizio di raccolta puntuale dei rifiuti indifferenziati con contenitori taggati RFID al fine di consentire l'applicazione della "tariffa puntuale TARI", così come definita dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20/7/2017- G.U. n. 117 del 22/05/2017- a partire dall'anno 2025;

TENUTO CONTO che:

- La tariffa sia per le utenze domestiche che non domestiche viene stabilita utilizzando il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, relativamente alla quota fissa e quota variabile 1 e sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta relativamente alla quota variabile 2;

- Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da due quote variabili rapportate alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
- In particolare la tariffa è composta da:
 - Quota fissa: determinata sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158.
 - Quota variabile 1: determinata sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158;
 - Quota variabile 2: calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta.

RIBADITO che l'introito previsto per la TARI, come richiesto dalla normativa, garantisce la copertura del 100% del costo del servizio;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2026, relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche di cui all'**Allegato 6**.

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 3;

DATO ALTRESÌ ATTO che ai sensi dell'art. 4.5 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/rif "...In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi. ...";

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno **2026**, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'Allegato 6 della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione.

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per cui "... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, così come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30

dicembre 2025, n. 199 a mente del quale *“....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno ...”*;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”*.

VISTO l'allegato A) rubricato *“Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”*, alla deliberazione di Arera n. 386/2023/R/rif, integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/rif, 176/2025/R/rif e 355/2025/R/rif, che ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
- c) *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è pari a 6 euro/utenza per anno;

VISTO l'allegato A) rubricato *“Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)”*, alla deliberazione di Arera n. 355/2025/R/rif modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com che *“... disciplina i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel seguito anche: bonus sociale rifiuti) in condizioni economico sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del successivo d.P.C.M. 21 gennaio 2025 ...”*;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Con voti favorevoli 7 e voti astenuti 3 (Albani, Amadei, Conti);

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate:
 - DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 e di quanto previsto nell'Allegato A) rubricato "Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029" (MTR – 3), il **Piano Economico Finanziario PEF TARI per il periodo regolatorio 2026 – 2029**, predisposto in base ai criteri citati in premessa e composto dalla seguente documentazione allegata costituente parte integrante e sostanziale del presente atto :
 - Allegato 1 Tool di calcolo del PEF - ETC- VERDELLO Tool di calcolo MTR-3_2026-2029;
 - Allegato 2 Relazione di accompagnamento 2026-2029 VERDELLO – ETC ;
 - Allegato 3 Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal soggetto gestore;
 - Allegato 4 Dichiarazione di Veridicità Comuni sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di Verdello;
 - Allegato 5 Relazione di validazione del PEF RIFIUTI 2026-2029 COMUNE DI VERDELLO;quale parte integrante e sostanziale della presente;
 - DI QUANTIFICARE l'ammontare complessivo delle entrate TARI 2026 in € 782.936,00;
- 3) DI DARE ATTO che il valore del PEF TARI 2026-2029 rispetta il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 397/2025;
- 4) DI APPROVARE, **per l'anno 2026**, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, di cui all' **Allegato 6** quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando al contempo atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quale risulta al punto sub 2) del deliberato;
- 5) DI APPROVARE i nuovi minimi come stabilito nell' **Allegato 6** quali parti integranti e sostanziali della presente;
- 6) DI DARE atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;
- 7) DI DARE ATTO che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
 - UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di "bonus sociale" per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno.
- 8) DI RICONOSCERE, ai sensi dell'articolo 24 bis del Regolamento per la disciplina della TARI, le seguenti forme di agevolazione dal meccanismo di misurazione puntuale:
 - a) Famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari: a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari verranno consegnati specifici contenitori dotati di

microchip dedicati a tale scopo, per i quali non saranno addebitati svuotamenti. Gli appositi contenitori verranno consegnati previa presentazione di apposita richiesta. Al venir meno delle necessità le famiglie dovranno provvedere a riconsegnare i contenitori al Comune vuoti e puliti.

b) Famiglie con bambini inferiori a 36 mesi: a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con bambini di età inferiore a 36 mesi verranno consegnati specifici contenitori dotati di microchip per il conferimento di pannolini, per i quali non saranno addebitati svuotamenti. Gli appositi contenitori potranno essere ritirati previa presentazione di apposita richiesta. Al compimento del terzo anno o nel caso in cui non vi è la necessità di utilizzarli le famiglie dovranno provvedere a riconsegnare i contenitori vuoti e puliti.

9) DI STABILIRE, ai sensi del Regolamento TARI, le seguenti scadenze di pagamento relative all'anno **2026**:

- **I rata (50%) entro il 16.09.2026;**
- **II rata (50%) e unica rata entro il 16.12.2026.**

10) DI DARE ALTRESÌ ATTO che il "Bonus sociale rifiuti", quantificato ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato A) alla deliberazione 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com, è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 38 BIS del vigente Regolamento TARI e in coerenza con quanto previsto dall'art 10 dell'allegato sopra richiamato;

11) DI TRASMETTERE ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione 397/2025/R/rif il Piano Economico Finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA, ai fini dell'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;

12) DI PROVVEDERE alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

13) DI PROCEDERE ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "informazioni ambientali", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013, del collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui i documenti di cui al punto sub 7) sono resi disponibili;

14) di RENDERE, con voti unanimi favorevoli, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

II SINDACO
F.to (Fabio Mossali)

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to (MARCO GIUSEPPE AGRO')

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, è stata pubblicata in copia all'albo pretorio il giorno 06-08-2026 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 06-08-2026 al 21-08-2026

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to (MARCO GIUSEPPE AGRO')

Addì 06-08-2026

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio
Atto non soggetto al controllo

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to (MARCO GIUSEPPE AGRO')

Addì _____

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo
Addì, 06-08-2026

II SEGRETARIO COMUNALE